

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'A.C. 1441 TER B

I commi 16 e 17 dell'Art. 27 del DDL 1441 (AC 1441) sono sostituiti dai seguenti:

Comma, 16

Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è aggiunto il seguente:

«1 - bis. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2010 i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, producono energia elettrica da fonti non rinnovabili e gli importatori che, in ciascun anno, importano energia elettrica hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva.

Conseguentemente il comma 2 dell'Art. 8 del D. M. 18.12.2008 e il comma 3 dell'Art. 20 del D. Lgs. 387/03 sono abrogati.»

Comma, 16

Dopo il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è aggiunto il seguente:

«2- bis. A partire dall'anno 2009 l'obbligo di cui ai commi precedenti si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione ad alto rendimento, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 50 GWh. »

NOTA ESPLICATIVA:

Tale previsione viene incontro alla necessità di evitare un eccessivo aumento della percentuale d'obbligo dell'energia da fonti fossili, per i produttori italiani, sottoposta all'acquisto di Certificati Verdi. Tale meccanismo grazie a una diminuzione delle esenzioni di energia elettrica importata dall'estero che beneficia di tale rendita in maniera ingiustificata, riequilibra il mercato spalmando l'onere su una platea maggiore di soggetti a partire dall'anno 2009.

Infatti il trasferimento di tali oneri a soggetti esteri che producono energia elettrica in Paesi terzi senza la possibilità di conteggiare tale energia ai fini del soddisfacimento dell'obbligo comunitario si configura come un trasferimento di incentivo senza il beneficio di sviluppo di tecnologie nazionali, né di incremento della produzione elettrica interna né di conteggio dei benefici ambientali. Inoltre l'esclusione della cogenerazione non di alto rendimento contribuisce a un allargamento dell'energia elettrica sottoposta all'obbligo, riducendo le distorsioni derivanti da applicazioni troppo estese delle esenzioni.

Comma 17

L'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è sostituito dal seguente:

«7. A partire dal 1 gennaio 2011 i Certificati Verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo per il medesimo anno.»

NOTA ESPLICATIVA:

Dopo la fase transitoria prevista dal D. Lgs. 387/03 che allargava la durata della validità dei Certificati Verdi al fine di meglio rendere funzionale la commercializzazione degli stessi, e dopo l'introduzione delle modifiche al meccanismo di incentivazione introdotta dal recente D.M. 18/12/2008 che introduceva una fase transitoria nella quale i titolari di Certificati Verdi su loro scelta potevano di fatto ridurre a un anno la validità, si rende necessario stabilizzare nel lungo periodo il meccanismo attuale e rendere dal 2011 tutti i Certificati Verdi di durata pari a un anno.

Tale necessaria azione garantirà, tra l'altro, maggiore stabilità nei valori di mercato dei Certificati Verdi sulla borsa e nelle contrattazioni bilaterali, con recupero di efficienza per il sistema. In particolare la previsione sopra proposta comporterà minori oneri per i produttori di energie rinnovabili e per i soggetti sottoposti ad obbligo in quanto la prevedibilità del prezzo consentirà di ottimizzarne le vendite e gli acquisti anche nel medio periodo.

Roma, 19 giugno 2009

ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento)
ASSOLTERM (Associazione Italiana Solare Termico)
ASSOSOLARE (Associazione dell'industria solare fotovoltaica)
FIPER (Federazione Italiana Produttori di Energia da fonti Rinnovabili)
GIFI (Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane)
GREENPEACE Italia
GSES (Gruppo per la Storia dell'Energia Solare)
ISES ITALIA (sezione italiana dell'*International Solar Energy Society*)
ITABIA (Associazione Italiana Biomassa)
KYOTO CLUB
LEGAMBIENTE